




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 38 DEL 30.04.1997



Provincia di Varese

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE
NUCLEO VIGILANZA ECOLOGICA:

OGGETTO: Regolamento per la Disciplina del Servizio di
Vigilanza Ecologica Volontaria.

ART. 1

La Provincia di Varese organizza, a norma della Legge Regionale n° 105 del 29.12.1980, il servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.
La sede del servizio è ubicata presso la sede della Provincia di Varese che potrà istituire delle sedi decentrate.

ART. 2

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è coordinato dal Responsabile di servizio, ed è svolto dal personale volontario avente i requisiti previsti dalla L.R. 105/1980.

Esso svolge le seguenti funzioni:

- promuove l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale;
- concorre alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica secondo le competenze demandate dalle Leggi e definite nel Decreto di nomina;
- collabora con le autorità competenti in opere di soccorso in caso di pubblica calamità o di disastri di carattere ecologico;
- promuove iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

ART. 3

Al servizio possono accedere tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni che avendo frequentato i corsi e superato l'esame di cui all'art.3 della Legge Regionale n° 105/1980 ottengono, su proposta del Presidente della



Provincia di Varese

Provincia, il Decreto Prefettizio di approvazione della nomina a Guardia Giurata, nonché l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria assegnato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

L'appartenenza al Servizio di Vigilanza Ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. Per il conseguimento di obiettivi specifici, oltre i compiti ordinari e individuati con appositi provvedimenti, verranno predisposti adeguati rimborsi spese purchè le stesse siano documentate e presentate presso l'ufficio competente entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'effettuazione delle spese.

I rimborsi legati all'utilizzo dei mezzi propri verranno erogati in misura pari a quello spettante per il personale dipendente dall'Ente.

ART. 4

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art. 2 delle presenti disposizioni.

A tal fine:

- svolgono un'attività di informazione allo scopo di diffondere nella popolazione una migliore conoscenza delle vigenti prescrizioni per la difesa dell'ambiente;
- formulano in merito proposte al Responsabile del servizio per programmi divulgativi anche di tipo collettivo;
- segnalano al Responsabile del Servizio tutte le modifiche all'ambiente ed al paesaggio di cui vengono a conoscenza per l'attivazione degli Enti e/o organismi competenti per gli opportuni provvedimenti;
- collaborano con le Autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico;
- svolgono funzioni di vigilanza in materia ecologica ed accertano gli illeciti amministrativi contenuti nelle singole leggi indicate nel Decreto d'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
- redigono a tal fine, con le modalità previste dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dalla Legge Regionale n° 90 del 5.12.1983 verbali nei quali devono essere comunque specificate tutte le circostanze del fatto e le osservazioni del trasgressore e li trasmettono al Responsabile di vigilanza.



Provincia di Varese

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Guardia Ecologica Volontaria ricopre le funzioni di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale con tutti gli obblighi derivanti dalla figura giuridica. La Guardia Ecologica deve:

- a) assicurare almeno 14 ore di servizio mensile
In caso di impedimenti di carattere personale, che si protraggono nel tempo, ne deve tempestivamente dare notizia per iscritto all'ufficio preposto.
Tale assenza giustificata non preclude l'appartenenza al nucleo di Vigilanza Ecologica Volontaria dell'Ente e può protrarsi per un massimo di mesi 6, salvo che ricorrano giustificati motivi (servizio di leva, gravidanze, ecc.) che consentano ulteriori proroghe;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari, località indicati nell'ordine di servizio.
Nell'espletamento del Servizio di Vigilanza di norma la pattuglia deve essere composta da minimo 2 G.E.V.;
- c) redigere le apposite segnalazioni e verbali di segnalazione facendoli pervenire entro le 48 ore successive all'Ente.
E' tenuto altresì al massimo riserbo nei confronti di persone o terzi avverso i quali abbia ad elevare verbali o rapporti;
- d) compilare i rapporti mensili di servizio in modo chiaro e completo facendoli pervenire all'ufficio preposto entro la prima decade del mese successivo;
- e) tutelare la propria immagine.
In caso di comportamenti lesivi da parte di terzi, con rilevanza penale nei confronti della persona e della figura della Guardia, la stessa dovrà notificare il fatto presso la stazione dei Carabinieri competente per territorio, trasmettendo successivamente copia della denuncia all'Ente;
- f) usare con cura i mezzi, il vestiario e le attrezzature in dotazione segnalando per iscritto anomalie di funzionamento, richieste di sostituzione ed eventuali integrazioni.
In caso di revoca delle funzioni la Guardia dovrà provvedere alla restituzione di tutto quanto assegnatogli da questo Ente;
- g) curare la propria formazione e conoscenza in materia ambientale proponendo l'acquisizione di specifiche pubblicazioni in materia e l'acquisto di materiale didattico per lo svolgimento dell'educazione ambientale;
- h) il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica, sentite le esigenze specifiche delle sedi decentrate, individuerà corsi di aggiornamento aventi argomenti attinenti alle competenze della



Provincia di Varese

Guardia proponendone la partecipazione, compatibilmente con le disponibilità sia finanziarie che di accesso ai partecipanti.

Per i corsi regionali sarà cura dell'ufficio darne comunicazione alle sedi decentrate.

La Provincia di Varese, al fine di favorire una maggiore conoscenza dei valori naturali e della legislazione ambientale, promuove corsi di aggiornamento per le Guardie Ecologiche Volontarie.

ART. 5

A ogni Guardia Ecologica Volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale:

- Vestiario o uniforme completa come previsto dalla Delibera Regionale;
- manuale e pubblicazioni varie.

Per ogni consegna verrà redatto apposito verbale.

In caso di revoca delle funzioni la guardia dovrà provvedere alla restituzione di tutto quanto assegnatogli da questo Ente, fatto salvo il materiale ritenuto non più utilizzabile.

Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno obbligatoriamente avere con sé il distintivo della Regione e/o vestiario/uniforme in dotazione, il tesserino di riconoscimento oltre all'ordine di servizio compilato in ogni sua parte, ovvero conoscere numero e data di emissione dello stesso.

Non è ammesso l'uso di vestiario/uniformi, accessori, complementi, abiti da lavoro recanti scritte, diversi da quelli forniti dall'Ente, fatto salva specifica autorizzazione.

Nell'approccio con il cittadino devono essere rispettate la buona educazione e la cortesia.

ART. 6

Le Guardie Ecologiche possono utilizzare gli automezzi in dotazione al servizio solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile della Vigilanza.

E' vietato il trasporto di persone estranee che non hanno attinenza con il servizio fatto salvo soggetti preposti a controlli e verifiche autorizzati dal Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.



Provincia di Varese

E' fatto divieto assoluto alle GEV di affidare la guida degli automezzi in dotazione al servizio a terzi.

ART. 7

Le Guardie Ecologiche Volontarie, possono essere autorizzate dal Responsabile della Vigilanza all'uso del proprio mezzo privato per l'espletamento delle funzioni che sono tenute a svolgere ai sensi della L.R. 105/1980.

Le Guardie Ecologiche potranno utilizzare i propri mezzi a condizione che gli stessi siano regolarmente assicurati, sia stata pagata la tassa di circolazione e comunque siano in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale.

L'uso del proprio mezzo solleva automaticamente da ogni responsabilità la Provincia di Varese ed il Responsabile per qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo, a terzi, al conducente ed i trasportati oltre al mezzo stesso non dando diritto inoltre al alcun rimborso.

ART. 8

Le Guardie Ecologiche nell'utilizzo degli automezzi, mezzi e materiale in dotazione dovranno porre la massima diligenza.

Qualora si verificassero danni per accertato dolo e/o colpa grave la Guardia assegnataria della dotazione dovrà provvedere al risarcimento del danno cagionato.

ART. 9

Tutte le Guardie Ecologiche Volontarie debbono essere assicurate con polizze specifica stipulata e concordata tra la Provincia, sezione Provveditorato ed Economato, ed una compagnia assicurativa.

Il contenuto delle clausole e delle modalità di copertura sono di competenza dell'Ufficio Provveditorato ed Economato, e dovranno rispettare le indicazioni regionali in materia per omogeneità con i corrispondenti Servizi di Vigilanza Ecologica presenti in Regione Lombardia.

L'importo della polizza assicurativa è coperto mediante finanziamento regionale.

La copertura assicurativa di cui sopra è prevista solo in caso di sinistri conseguenti all'espletamento del servizio.

ART. 10



Provincia di Varese

I processi verbali di accertamento di infrazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica, anche nel caso che sia già stata effettuata la contestazione immediata, vengono, se necessario, nuovamente notificati dalla Provincia al trasgressore con nota accompagnatoria contenente gli eventuali dati mancanti del processo verbale nonché la menzione delle facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità esecutive.

I verbali di segnalazione fatti pervenire al Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica, qualora attinenti ad attività il cui controllo spetta ad altre Amministrazioni, saranno a cura della Provincia trasmessi all'autorità competente per gli interventi di sua spettanza.

Qualora il verbale di segnalazione sia inerente ad attività il cui controllo spetta alla Provincia, nel caso la descrizione sommaria del fatto confermi la violazione di norme amministrative, a cura del Settore Ambiente si provvederà, previa -ove possibili- ulteriori indagini d'ufficio, a redigere processo verbale di accertamento che verrà notificato al trasgressore qualora siano state identificate le sue generalità, secondo le modalità richiamate al primo comma del presente articolo.

Nel caso invece che la segnalazione inerisca una possibile infrazione a norma penale, detta segnalazione verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

ART. 11


La Provincia di Varese su segnalazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica e sentito l'interessato può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari conseguentemente ad inosservanze ai doveri previsti dalla Legge 105/1980, nonché dalle norme contenute nel presente atto.

I provvedimenti possono comprendere:

- richiami orali;
- proposta di sospensione temporanea;
- proposta di revoca;
- diniego di richiesta di rinnovo Decreto Prefettizio.

La contestazione deve avvenire per iscritto, notificata con r.r. con indicati tempi e autorità per la presentazione delle memorie difensive o richieste di incontri verbali.

ART.12



Provincia di Varese

Per la conoscenza degli atti o provvedimenti adottati, conseguenti a comunicazioni di servizio da parte delle GEV, si rimanda al Regolamento Provinciale in materia di accesso agli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 ultimo comma della Legge 689/1981 in materia di ordinanze di archiviazione di procedimenti sanzionatori amministrativi.

ART. 13

Annualmente vengono previste almeno due assemblee plenarie a cui potranno accedere tutte le Guardie Ecologiche Volontarie operanti per conto dell'Ente. La sede delle assemblee è individuata presso la sede del Palazzo della Provincia. La convocazione avverrà a mezzo lettera con un preavviso di almeno 15 giorni.